

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Opere Pubbliche
Governo del Territorio e
Politiche Ambientali
Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Gestione Rifiuti

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

COMUNE DI ORTONA

protocollo@pec.comuneortona.ch.it

PROVINCIA DI CHIETI

protocollo@pec.provincia.chieti.it

Settore Ambiente

ambiente@pec.provincia.chieti.it

Oggetto: intervento ex lege alla Conferenza di Servizi asincrona indetta dal Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche sul progetto della Sigma90 di ampliamento della discarica monodedicata a RCA, in località Taverna Nuova di Ortona (CH), in procedimento A.I.A.

L'associazione Nuovo Senso Civico opera da diversi anni nel territorio regionale, quale parte del pubblico interessato nei procedimenti di realizzazione di insediamenti ambientalmente impattanti. Alcuni nostri associati, residenti nel Comune di Ortona nelle vicinanze dell'impianto in oggetto, hanno chiesto all'associazione di intervenire **di nuovo** nel procedimento in corso, secondo quanto consentito dalle leggi. Nei limiti immediati delle nostre possibilità, che riconosciamo molto modeste, materializziamo allora il richiesto intervento **riproponendo** le osservazioni e le critiche che seguono, come aggiornate ed integrate anche alla luce delle "controdeduzioni", (comunicateci su alcune delle osservazioni precedenti da Sigma90).

Non essendo un'associazione di tecnici esperti o di accademici, ci esprimiamo con un linguaggio comune più adeguatamente espressivo, avvertendo che nulla tuttavia deve essere in esso preso come irrispettoso, indisponente o, addirittura, grossolano o gratuitamente urticante. Cerchiamo solo di essere il più possibile chiari.

1 - Osservazione sull'atteggiamento "ostile" del SGR regionale: Il fatto è che mentre Sigma90 presenta la sua istanza come se stesse parlando di due noccioline e quattro ceci secchi, i nostri associati di Ortona hanno a che fare, in questo caso, con uno dei più potenti detrattori ambientali incastrato a forza nel loro territorio dall'ineffabilmente creativo SRG regionale, nonostante

l'opposizione cittadina, delle associazioni civili e dell'amministrazione comunale e col solo favore delle altre burocrazie regionali.

Temiamo che **la prova di forza prevaricatrice**, ingaggiata contro il territorio dal SGR, nella sua disperazione strutturale anche a solo immaginare un pertugio di sbocco per i RCA da smaltire in Regione, sia rimessa in gioco ora, oliata dalla presunta pochezza della goccia ("non sostanziale") di RCA che si vuole aggiungere alla montagna di porcheria, già versata nel cratere; questa goccia farà senza dubbio traboccare il vaso, nel qual caso a nessuno sarà consentito di sfuggire alle proprie responsabilità civili e morali, nascondendosi dietro paraventi formalistici.

2 - Osservazione di premessa generale (non "controdedotta" e aggiornata): sebbene la Sigma90 avesse comunicato fin dal 14.11.2018 di procedere ad una modifica "non sostanziale" nell'impianto in oggetto, il Dipartimento Regionale Territorio – Ambiente dpc 026 – Servizio Gestione Rifiuti ha esaminato a lungo, in istruttoria, la connessa istanza e gli allegati tecnico progettuali, su cui **non è stato acquisito alcun parere favorevole**. Su tale modifica la Sigma90 avrebbe dovuto più correttamente intraprendere un procedimento di verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 45 comma 13 LR 45/2007 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 6 comma 6 parte II titolo I d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: pertanto un invito in tal senso, a chiusura della sua istruttoria, è stato espresso dal Dipartimento a Sigma90 il 10.06.2020 (prot. 175030/20).

In effetti, la Sigma90 ha intrapreso il procedimento corretto; tuttavia lo ha fatto a marzo 2021, quando non solo la connessa AIA n. 08/10 (15.07.2010) era abbondantemente scaduta ma anche, essendo le capacità ricettive della discarica praticamente esaurite, in condizioni di non poterne giustificare una proroga (che infatti non è stata neanche chiesta). Accanto, dunque, al fondato dubbio sulla natura "non sostanziale" della modifica (risolvibile col procedimento in corso), si pone ora la questione dell'ammissibilità di un'istanza di modifica ad un'AIA già scaduta.

A nostro avviso, la questione sarebbe formalmente risolvibile considerando l'istanza come riguardante **un impianto nuovo**, che si sovrappone a quello esaurito condividendone e sfruttandone alcuni aspetti progettuali, strutturali e funzionali già altrimenti garantiti.

Nota 1: la nota 175030/20 del 10.06.2020, in tema di accertamento dei requisiti dell'istanza Sigma90 di "variante non sostanziale", è particolarmente significativa laddove, sotto la fuorviante dicitura «ritenuto da parte del SGR-dpc026, che....», impartisce all'istanza stessa quattro prescrizioni; e sotto la altrettanto fuorviante dicitura «considerato inoltre...» ne impartisce un'altra; le cose però non cambiano natura per il solo fatto di cambiare posto nella rubrica.

*Nota 2: non c'è nessun atto (o norma) che abbia sospeso o sospenda i termini di esecuzione dell'AIA 08/10; non c'è alcuna norma che autorizzi una proroga surrettizia di tali termini in presenza di una proposta di modifica "non sostanziale": l'estensione stessa del tempo dell'AIA, è già di per sé una modifica sostanziale non autorizzata; **il co. 11 dell'art. 29 Octies d.lgs. 152/2006 e s.m.i. , infatti, non si applica alle modifiche o alle varianti.***

3 - Osservazione a. ("controdedotta") Sui criteri di localizzazione.

L'azienda dichiara e ribadisce la non applicabilità al caso dei criteri standard del PRGR.

Orbene, in istruttoria il dpc026 ha imposto che «le modifiche in VnS non devono collocare l'impianto in contrasto con i criteri di localizzazione di cui al PRGR approvato ai sensi della DCR n. 110/8 del 02/07/2018 e s.m.i. Potranno essere verificati e imposti eventuali interventi di mitigazione atti a superare il contrasto con i criteri di localizzazione di cui al PRGR, comunque secondo principi di precauzione»: noi, dunque, abbiamo espresso, in parole nostre, quello che era già stato affermato dal SGR, ovvero che:

(1) esiste un contrasto dell'istanza coi criteri di localizzazione del PRGR vigente;

(2) agli atti non è stato ancora adottato o proposto intervento alcuno di mitigazione atto a superare tale contrasto;

In più, osserviamo stupefatti la irriguardosa disinvoltura con la quale sia Sigma90 che il SGR dpc026, con temeraria e prevaricatrice spregiudicatezza, hanno ignorato qualsiasi riferimento agli strumenti e agli indirizzi urbanistici comunali in tema di attività insalubri di prima classe: anzi, hanno aperto, nel 2018, una procedura di modifica dell’AIA 08/10 **alla chetichella**, senza farlo sapere né al Comune di Ortona né tantomeno al pubblico interessato.

Nota 3: alcuni motivi di contrasto coi criteri del PRGR sono stati elencati nelle osservazioni precedenti; essi sono stati negati da Sigma90 per semplice dichiarazione, senza verifiche.

*Nota 4: pur ammettendo la modestia della nostra competenza, non siamo tuttavia tanto ciechi da non percepire che, nel contesto di Taverna Nuova di Ortona, non sia **né pensabile, né concepibile, né attuabile** alcun intervento di mitigazione atto a superare il contrasto con le norme secondo principi di precauzione; o, meglio, un intervento c’è e consiste nella chiusura immediata e definitiva dell’attuale discarica.*

4 - Osservazione b. (controdedotta). Sui criteri di localizzazione. Avevamo detto che la Sigma90

«Dichiara inoltre coerente coi criteri suddetti:

- (a) la distanza da case sparse
- (b) la soggiacenza della falda
- (c) la vulnerabilità della falda
- (d) la tutela della qualità dell’aria
- (e) la distanza dei corsi d’acqua

orbene, in assenza di qualsiasi intervento mitigatore o di rimedio, la coerenza del progetto coi suddetti 5 criteri non è minimamente garantita né sufficientemente provata».

Alla luce delle “controdeduzioni” di Sigma90 e delle integrazioni sett.2021, questa osservazione si mantiene integralmente valida: infatti, la Sigma90, in primis e nelle integrazioni di sett.2021, si è limitata ad affermare che la compatibilità localizzativa, inopinatamente tollerata nell’AIA 08/2010, debba valere anche per la proposta attuale, indipendentemente dalle novità normative intervenute.

5 - Osservazione c. (controdedotta). «Alla documentazione in esame, inopinatamente, non sono allegati i certificati delle prove e delle analisi eseguite dalla Galeno. Pertanto non è possibile verificare l’adempimento delle prescrizioni dell’autorizzazione dell’impianto proposto a modifica».

La Sigma90 ammette che :« [I certificati..] non sono stati allegati alla documentazione sin qui prodotta nell’ambito della procedura VA **per ovvie ragioni di spazio** [(!!!) neretto nostro]» e che la documentazione completa si trova in realtà da un’altra parte, «allegata al procedimento di rinnovo/riesame dell’AIA pubblicato sul sito SGR, nonché trasmessa a tutti i soggetti indicati dalla normativa di riferimento».

Ricordiamo tuttavia che lo stesso dpc026 aveva inquietantemente detto :« Considerato inoltre l’art. 7 dell’AIA 08/10 del 15.07.2010 e s.m.i. relativo a “*prescrizioni del SGR*”, si invita la Sigma90 srl a rimettere apposita relazione in merito al suo stato di attuazione» : detto dal SGR; non da noi!

Nota 5: in effetti, una relazione è stata presentata, ma di nuovo carente dei documenti di supporto. Saremmo dunque ancora punto e a capo. Tuttavia ci azzardiamo, per esperienza, a predire che al

SGR, anche senza alcuna base certa, la relazione sarà più che sufficiente; il dialogo è esemplificabile così: Il SGR dice a Sigma90: «Diteci che sta tutto a posto», Sigma90 dice al SGR: «In effetti, sta tutto a posto», il SGR conclude bellamente: « Bene, allora: tutto a posto!» (e il territorio ortonese se lo ritrova...a quel posto!).

6 - Le osservazioni d. ed e. , che per comodità riponiamo qui di seguito, sono state “controdedotte” insieme; pertanto ci permettiamo di unificare il nostro commento aggiuntivo.

«Osservazione d. Nella documentazione non c'è alcuna valutazione della capacità del vecchio impianto esaurito di “reggere” la modifica: per esempio, non c'è alcuna valutazione sulle possibilità dell'impianto ampliato di obbedire alle stesse prescrizioni dell'impianto vecchio. Non c'è nemmeno una verifica delle variazioni nel tempo della permeabilità e della stabilità degli strati di fondo e dei rivestimenti laterali, né una verifica di stabilità dell'imbankamento.

Osservazione e. Le sezioni stratigrafiche presentate in progetto non sono corrette. Dei soli tre sondaggi su cui si basano, uno (estrapolato a “coprire” più di un terzo dell'area di fondo) non ha intercettato nessuno strato di argilla come quello che compare nelle sezioni. Ciò mette in dubbio non solo la valutazioni sull'impermeabilità del fondo, ma anche quelle sul comportamento reologico dei terreni e sulla statica dell'imbankamento nel tempo».

Aggiungiamo, ora, che, sul tema, ci siamo premurati di consultare esperti, alla nostra portata popolare, dai quali abbiamo tratto queste indicazioni: il comportamento (l'equilibrio in generale) della discarica nel tempo è da stimare non solo quale funzione delle caratteristiche del “carico accidentale” variabile (l'imbankamento e le opere di copertura) ma anche quale funzione dei terreni chiamati a sopportare tale carico; inoltre, c'è da considerare anche l'effetto che, nel tempo, il carico determina sugli stessi terreni. Trattandosi, in questo caso (vedi sondaggi), di terreni che, nell'estensione dell'invaso, non sono uniformi né nelle potenze degli strati né nella natura (la classificazione) geologica delle materie stratificate né nei tassi di umidità e, dunque, di addensamento, a rigore nel progetto avrebbe dovuto trovarsi qualche considerazione di tale disuniformità, a scopo cautelativo (o, diciamo noi, anche meramente apotropico).

Per non lasciar passare l'idea che siamo gli unici sprovveduti a promuovere simili osservazioni, ricordiamo che il SGR dpc026 ebbe già a prescrivere: «Le modifiche in VnS volumetriche/dimensionali, ai sensi del d.lgs. 36/03 e s.m.i., devono sempre avvenire nel rispetto delle condizioni di stabilità e delle pendenze (*validate dal progetto dal tecnico del soggetto proponente a cui segue la presa d'atto da parte del Servizio regionale competente*) e devono essere effettuate in modo da consentire di apporre in modo funzionale **il pacchetto di chiusura autorizzato (!!!)[neretto nostro]**». **A questa prescrizione la Sigma90 ha girato attorno come ha potuto ma non ha dato alcuna ottemperanza.**

7 - Osservazione f. (controdedotta). «Il calcolo dei volumi dell'ampliamento è condotto senza nessun rigore, dà un risultato meramente ipotetico e non garantisce il non superamento dell'incremento volumetrico oltre le 25000 ton., previsto dalla legge».

La controdeduzione di Sigma90 andrebbe meglio diretta non a noi ma al SGR dpc026, il quale ebbe, in questo specifico caso, a così disporre :« Le modifiche in VnS, comunque non possono prevedere un incremento > **25000 ton** (*Allegato IV della Parte II del d.lgs. 152/06 e s.m.i. - DGR n. 118/2019*), inoltre l'ampliamento planimetrico deve essere < **15%** in relazione all'estensione complessiva del bacino di smaltimento/abbancamento (mq); **in caso contrario il progetto, già esaminato dal CCR-VIA regionale, dovrà essere assoggettato a VA** [neretto nostro]». Ora, logica vuole che essendo stato appunto il progetto cortesemente “invitato” ad assoggettarsi a VA, per il SGR dpc026 deve essersi proprio verificato il suddetto “caso contrario”: c.v.d., diremmo.

Ad ogni buon conto, in nessuna delle tante carte prodotte, è possibile rinvenire i dati di base e il procedimento di calcolo dei volumi aggiuntivi, per cui la mera dichiarazione di Sigma90 di mantenersi un pelo al di sotto dei 25000 m³ è da considerare meramente strumentale e priva di fondamento.

*Nota 6: non è stata eseguita mai alcuna **misura** diretta dei volumi di materie accumulate in discarica dal 2010; gli unici conti eseguiti (a detta della stessa Sigma90) sono risultati dalla conversione in volumi dei pesi dei (soli) RCA introdotti, mediante un unico peso specifico approssimativo (mai neanche verificato). Quando si considerino gli inevitabili apporti volumetrici delle altre materie introitate in discarica o già presenti ab ovo, nonché gli errori di approssimazione e arrotondamento, **la Sigma90 sta implicitamente dichiarando di aver già oltrepassato i limiti volumetrici di accumulo prescritti dall'AIA 08/10.** Che l'Arta e il SGR abbiano continuamente e colpevolmente dormito per 11 anni su questo, consentendo a Sigma90 di violare l'autorizzazione da loro stessi patrocinata e concessa, è cosa di evidenza ormai palmare.*

8 - Osservazione g (controdedotta). «Il progetto non fornisce alcuna evidenza sperimentale o teorica che il pacchetto di copertura sostitutivo sia altrettanto efficace ed efficiente di quello originariamente previsto».

Non ci risulta ancora da nessuna parte, né è stato affatto provato da Sigma90 che un pacchetto Maccaferri o simile abbia superato il cosiddetto *time-test*, ovvero la prova all'invecchiamento naturale; non sono state prodotte neanche prove all'invecchiamento artificiale: questa semplice constatazione, combinata col principio di cautela, sconsiglia l'adozione di una soluzione simile, almeno per il momento. Inoltre non c'è nulla nel d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. che autorizzi la sostituzione del pacchetto di copertura ivi previsto con qualcosa di solo ipoteticamente "equivalente".

Nota 7: la proposta di Sigma90 sostituirebbe due dei quattro strati della copertura di legge, con un wafer di tre lenzuola di polietilene geotessile farcite (1) sopra da una gruviera di polipropilene drenante e (2) sotto da una crema di bentonite: ovviamente, Sigma90 non spiega né perché proponga di adottare questa piadina come "alternativa equivalente" né perché mai, dal punto di vista delle prestazioni negli anni, tale alternativa debba essere ritenuta "equivalente" alle prescrizioni di legge né tantomeno perché sia legittimo adottare un'opera alternativa (= diversa e contraria) a quella di legge senza prima cambiare la legge.

9 - Osservazione h (controdedotta). «l'istanza propone una gestione dell'ampliamento *sine die* ossia senza porle limiti temporali e senza neanche fornire indicazioni che permettano di definire tali limiti a chi avrebbe titolo a farlo».

La controdeduzione di Sigma90 (ma anche il SGR spc026) non sembra cogliere il punto e svicola in una direzione impropria. Ciò non è sorprendente

Il fatto palmare è che **la legge non pone alcun limite al numero delle modifiche "non sostanziali" proponibili per la discarica, mentre essa è in vita; e il solo mantenerla in vita - oltre quanto autorizzato prima (5 anni) e rinnovato dopo (a 10 anni) - significa spalancare surrettiziamente (da parte colpevole del dpc026) l'accesso ad una successione di ampliamenti ad libitum (a 25000 mc alla volta).**

Che ciò sia più o meno concordato fra dpc026 e Sigma90 (tenendo i cittadini di Ortona, i residenti vicini ed il Comune convenientemente all'oscuro di tutto), la nostra osservazione ha il doveroso proposito di predisporre qualche pur miserrima opposizione al varo di tale paradossale e immanente **mostruosità!**

10 - Osservazione i. (nuova e complementare di d. ed e.): all'esame dello stato di attuazione dell'AIA 08/10 mancano per lo meno:

-
- (1) la prova certificata (misure, collaudo...) che il progetto sia stato eseguito in conformità con quello approvato; [non abbiamo nulla]
 - (2) la prova certificata che ad ogni singolo imbancamento quotidiano sia stato eseguito, il giorno stesso, lo strato argilloso di copertura; [abbiamo solo dichiarazioni unilaterali dell'impresa che, *inter alia*, riferiscono (nella Relazione integrativa sett. 2021) di uno straterello di generico terreno, per nulla a norma!]
 - (3) la prova, sostenuta appropriatamente da misure, dati verificabili e calcoli adeguati, che il materiale imbancato corrisponda a quello ufficialmente ammesso nello stabilimento; [questa prova è necessaria per annullare il dubbio che l'impresa abbia già operato una silenziosa "modifica non sostanziale"]
 - (4) la prova che **tutto** il materiale imbancato (argille comprese) abbia – a priori e a posteriori sdecondo legge - i previsti requisiti di ammissibilità; [prova ancor più necessaria per gli ingressi notturni]
 - (5) le misure prese contro l'intrusione e la contaminazione di animali, contro le polveri e contro gli incendi; [a luglio '21 i residenti, inopinatamente smentiti da un insensibile burocrate della ASL, hanno denunciato episodi inquietanti]
 - (6) la prova che, sia il personale proprio fisso che quello transeunte, abbiano operato nella discarica con le dotazioni di sicurezza e di prevenzione dalla contaminazione accidentale; [apparentemente, la sicurezza nei suoi vari aspetti è qui materia totalmente assente dalla portata visiva delle burocrazie regionali]

Ovviamente, questa carenza può benissimo non costituire alcuna particolare responsabilità della ditta, che ha il diritto di limitarsi al minimo indispensabile: il problema è che non tocca a lei auto-stabilire qual è tale minimo indispensabile (cosa che dovrebbero invero fare i Servizi specifici secondo legge) ma, soprattutto, come si fa a stabilire lo stato di corretta attuazione dell'AIA 08/10 senza fondate certezze o, almeno, prescrivibili cautele su tali cruciali argomenti? [« Se pò ffà, se pò ffà », diranno SGR e Arta].

11 - Osservazione aggiuntiva. Il SGR ha aperto il 23.09.2021 un procedimento AIA di riesame/rinnovo della precedente AIA 08/10, nel quale ha incluso il procedimento di modifica uscito dalla VA; lo ha fatto in modo arbitrario e illegittimo per almeno tre ragioni:

(1) non si dà, infatti, nessuna delle circostanze minime indicate dalla legge (art. 29-octies, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per attivare un esame/rinnovo né il SGR ne ha indicato alcuna per giustificare la sua improvvida iniziativa;

nota 8: un rinnovo quinquennale legittimo ha già avuto luogo nel 2015, senza bisogno di ricorrere all'art. 29-octies d.lgs. 152/06 e senza opposizioni, con la discarica per circa metà vuota;

(2) L'AIA 08/10 era abbondantemente scaduta da più di due mesi e non più in grado di ricevere ulteriori materie;

nota 9: nessuna discarica è rinnovabile dopo il suo esaurimento;

(3) in presenza di un procedimento di modifica non concluso, il procedimento prioritario, da perseguire in modo necessario, è quello dettato dai pertinenti art. 29-ter e 29-quater del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

L'applicazione arbitraria (e sconsiderata) dell'art. 28-octies ha avuto inoltre un corollario paradossale, definito dall'applicazione cervelotica del comma 11 *ibidem*: sulla base di tale illecita applicazione, infatti, la discarica è stata prorogata per tutta la durata di una "presunta" copertura finanziaria, consentendovi la ricezione di materie oltre i limiti approvati come se fosse già stato approvato l'ampliamento /modifica, che invece è tuttora *in itinere*;[il SGR si è portato avanti col lavoro!];

nota 10: se l'ampliamento è approvato – provare con una simulazione temporale per credere - non esiste più copertura finanziaria, né temporale né quantitativa, dei lavori di chiusura definitiva della discarica; se l'ampliamento non è approvato l'unica attività possibile è la chiusura definitiva della discarica finanziariamente coperta (quella dell'AIA 08/10, non quella ampliata non coperta). Il SGR, nel prolungare gli effetti dell'A:I:A: 08/10 in malintesa forza del comma 11 art. 29-octies d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della volutamente malcalcolata "copertura finanziaria" ha, a parer nostro, commesso una scempiaggine per la quale c'è da chiedersi :«Cui prodest?» [Non certo al benessere dei residenti e del territorio, volutamente tenuti all'oscuro per tre anni!]

In virtù di quanto qui esposto, riteniamo che l'istanza, così com'è, non sia ammissibile e sia da rigettare. Inoltre riteniamo di dover fortemente censurare la disinvoltura con la quale il SGR regionale fa, in questo caso, strame di qualunque obbedienza alle leggi e alle regole di civile lealtà verso dei cittadini e un territorio, ai quali si intende infliggere la pena, senza colpa o motivo o necessità alcuna, della convivenza con un detrattore sanitario infinito e con una sorgente persistente di malanni mortali.

Tuttavia, un'istanza nuova, concepita come NUOVA DISCARICA MONODEDICATA, può essere ammessa, a nostro parere, ad un procedimento di AIA, ove la natura definitiva del progetto consenta di dirimerne su base più certa i punti critici, soprattutto in quel che riguarda la localizzazione in rapporto cogli indirizzi urbanistico-sanitari vigenti e le intervenute novità normative (come il d.lgs. 121/2020).

La nostra aspettativa di ricevere, come da legge, risposte puntuali a ciascuna delle 10 osservazioni critiche, qui esposte ed annotate, non si estende alla 1 (sull'atteggiamento "ostile" del SGR), per via del suo carattere meramente indiziario ed ipotetico: copre tuttavia tutte le altre 9 sulle quali abbiamo il diritto a risposte tanto dettagliate quanto l'esposizione.

Con ogni dovuta osservanza

Lanciano 07/10/2021



Alessandro Lanci
Presidente dell'Associazione
"NUOVO SENSO CIVICO"



Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93